

Testo a fronte



Legge regionale 7 agosto 2002, n. 30

Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche

Progetto di legge n. 276/12^

“Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 (Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche)”

<p align="center">Legge regionale 7 agosto 2002, n. 30</p>	<p align="center">Progetto di legge n. 276/12[^]</p>
<p>Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche</p>	<p>“Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 (Provvedimenti tributari in materia addizionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche)”</p>
<p align="center">Articolo 2 bis</p>	<p align="center">Articolo 2 bis</p>
<p><i>Esenzione a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale</i></p>	<p><i>Esenzione a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale</i></p>
<p>1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale le ONLUS che possiedono i requisiti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.</p>	<p>1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale le ONLUS che possiedono i requisiti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.</p>
<p>2. L'esecuzione, è concessa con decreto del dirigente della struttura tributaria regionale previa istanza di ammissione al beneficio.</p>	<p>2. L'esecuzione, è concessa con decreto del dirigente della struttura tributaria regionale previa istanza di ammissione al beneficio.</p>
<p>3. L'istanza è prodotta alla struttura tributaria regionale con i seguenti allegati: a) la carta di circolazione del veicolo; b) il certificato di proprietà; c) l'attestazione di iscrizione all'albo indicato nel comma 1.</p>	<p>3. L'istanza è prodotta alla struttura tributaria regionale con i seguenti allegati: a) la carta di circolazione del veicolo; b) il certificato di proprietà; c) l'attestazione di iscrizione all'albo indicato nel comma 1.</p>
<p>4. L'istanza è prodotta secondo le modalità determinate con decreto del dirigente generale del dipartimento che sovrintende alla struttura tributaria.</p>	<p>4. L'istanza è prodotta secondo le modalità determinate con decreto del dirigente generale del dipartimento che sovrintende alla struttura tributaria.</p>
	<p>4 bis. Le associazioni che risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 9/2023, a decorrere dal 1 luglio 2024, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale,</p>

5. Il beneficio della esenzione è concesso limitatamente ad un singolo veicolo, utilizzato esclusivamente per l'attività propria di servizio di cilindrata con superiore ai 1.200 centimetri cubi se alimentato a benzina o a gasolio, ovvero non superiore ai 1.400 centimetri cubi se alimentato ancorché non esclusivamente tramite combustibile gassoso ovvero dotato ancorché non esclusivamente di motore elettrico.

6. In deroga al comma 5, il beneficio della esenzione è concesso indipendentemente dal numero e dalla cilindrata nel caso di veicoli che, dalla carta di circolazione, risultino adibiti esclusivamente a trasporto di natura sanitaria.

limitatamente ad un singolo veicolo di cilindrata non superiore ai 3.000 centimetri cubi che risulti a loro intestato e venga utilizzato esclusivamente per le attività proprie di servizio.

5. Il beneficio della esenzione è concesso limitatamente ad un singolo veicolo, utilizzato esclusivamente per l'attività propria di servizio di cilindrata con superiore ai 1.200 centimetri cubi se alimentato a benzina o a gasolio, ovvero non superiore ai 1.400 centimetri cubi se alimentato ancorché non esclusivamente tramite combustibile gassoso ovvero dotato ancorché non esclusivamente di motore elettrico.

6. In deroga al comma 5, il beneficio della esenzione è concesso indipendentemente dal numero e dalla cilindrata nel caso di veicoli che, dalla carta di circolazione, risultino adibiti esclusivamente a trasporto di natura sanitaria.